

Avv. Antonio M. DE SENSI
Via Emilia Romagna 12
75020 Marconia di Pisticci (MT)
Tel. 0835585628 Cell. 3391439175
pec desensi0404@cert.avvmatera.it

studiolegalemercorella
avv. Gianluca Mercorella
via F. Turati n. 1 - Marconia 75015 PISTICCI (MT)
tel./fax 0835.471933 - e-mail: gianluca.mercorella@gmail.com
p.e.c.: mercorella0494@cert.avvmatera.it
cod. fisc. MRC GLC 73D06 G712T - p.i. 00680410776

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CALABRIA

CATANZARO

RICORSO

per la ditta **FEDERICIANA SOCIETÀ AGRICOLA S.r.l.**, con sede in 87074 Rocca Imperiale (CS) alla via Pier delle Vigne n. 5, c.f. e p.i. 02630240733, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Paolo STIGLIANO, nato a Taranto il 27.5.1967 e residente in Nova Siri (MT) alla piazza Stazione n. 12, c.f. STGPLA67E27L049W, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da mandato rilasciato in data odierna ed allegato, dagli avv.ti Gianluca MERCORELLA (c.f. MRCGLC73D06G712T – p.e.c.: mercorella0494@cert.avvmatera.it – tel. e fax 0835.471933) e Antonio Maria DE SENSI (c.f. DSNNNM68E03F205W – p.e.c.: desensi0404@cert.avvmatera.it – tel. e fax 0835.585628), entrambi del Foro di Matera, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliati, agli odierni fini, in Catanzaro alla via XX settembre n. 63, presso e nello Studio Legale dell'avv. Giuseppe SPADAFORA (c.f. SPDGPP76E24C352Q – tel. e fax 0961720724 – p.e.c.: giuseppe.spadafora@avvocaticatanzaro.legalmail.it),

- RICORRENTE

CONTRO

- la **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente suo legale rapp.te *p.t.*, con sede in Catanzaro, 88100, Viale Europa, Località Germaneto, Cod. Fisc. e Part. IVA 02205340793, p.e.c. «capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it»;

- la **REGIONE CALABRIA – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari**, in persona del leg. rapp.te *p.t.* in carica, con sede in Catanzaro, 88100, Viale Europa, Località Germaneto, Cod. Fisc. e Part. IVA 02205340793, p.e.c. «capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it»;

- RESISTENTE

NONCHÉ CONTRO E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **MORELLI PERINDA**, titolare dell'omonima ditta individuale, nata a 87040 Marano Marchesato (CS) il 26 mar. 1949, cod. fisc. MRLPND49C66E914A, ed ivi residente alla via Malvitani n. 54, ove ha anche sede la detta sua impresa individuale, REA nr. CS-235019, p.i. 02089700781, p.e.c.: «perindamorelli@pec.it»;

- CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI PIÚ IDONEE AD ASSICURARE IN VIA INTERINALE GLI EFFETTI DELLA DECISIONI DI MERITO – DEI SEGUENTI ATTI:

1) **Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018**, emesso dalla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, avente ad oggetto «*PSR Calabria 2014-2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 4 sub Misura 4.1 – "Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende" Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando "Pacchetto Aggregato" – Approvazione graduatoria definitiva "finale" - Annualità 2016 . Incremento dotazione finanziaria*», nella parte in cui include la ditta Federiciana Società Agricola srl odierna ricorrente tra le ditte escluse di cui all'«Allegato B»;

2) ove occorra, **«Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno» approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 7515 del 29.6.2016**, segnatamente al punto n. 7 delle stesse («*Condizioni di ammissibilità*»), nei limiti e per le ragioni esposte nei §§ 2.4. e 2.5. dei motivi di ricorso;

3) ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche eventualmente allo stato sconosciuto, che risulti in rapporto di presupposizione e/o consequenzialità e/o, comunque, connessione con gli atti impugnati di cui ai precedenti numeri.

FATTO

1. La Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, approvava il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo

rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020.

La Giunta della Regione Calabria, con deliberazione n. 4 del 18.01.2016 prendeva atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del suddetto Programma di Sviluppo Rurale regionale.

In particolare, il PSR Calabria 2014-2020 prevedeva diverse tipologie di contributi tra i quali quelli di cui alla misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* - sottomisura 4.1. *“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”*, a loro volta articolati in diversi tipi di Intervento:

- Intervento 04.01.01 *“Investimenti in aziende agricole”*: volto ad incentivare investimenti per l’ammodernamento, la ristrutturazione ed l’innovazione delle aziende agricole, finalizzati al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale;

- Intervento 04.01.03 *“Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”*: che consente di attivare investimenti finalizzati a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione;

- Intervento 04.01.04 *“Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole”*: che offre la possibilità di attivare il sostegno alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

2. La Regione Calabria, al fine di consentire agli agricoltori l'accesso a tutte le tipologie di contributo che risultassero tra loro sinergiche e complementari, prevedeva la possibilità di attivare, in modo aggregato e in unica domanda di sostegno, oltre all'investimento di cui all'Intervento 04.01.01, anche quelli concernenti gli Interventi 04.01.03 e 04.01.04, purché in rapporto di funzionalità e/o complementarietà con l'investimento principale.

Ed infatti, con Decreto del Dirigente Generale n. 7515 del 29.06.2016, avente ad oggetto *“PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione al “Pacchetto aggregato” – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –*

Annualità 2016”, l'Amministrazione regionale:

- approvava l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 04 del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016, nonché le “*Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno*” e i relativi documenti a corredo;

- apriva i termini, per la presentazione delle domande di sostegno, con possibilità di attivazione congiunta degli Interventi 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4.;

- dava atto che la dotazione finanziaria assegnata all'avviso risultava pari a € 44.000.000 – di cui € 40.000.000 per l'Intervento 4.1.1., € 2.500.000 per l'Intervento 4.1.3. e € 1.500.000 per l'Intervento 4.1.4. - e che la stessa non gravava sul bilancio regionale, atteso che avrebbe trovato disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020.

La procedura concorsuale risultava altresì regolata anche dalle “*Disposizioni procedurali per il trattamento domande*” approvate con D.D.G. n. 7609 del 30.06.2016¹, recante, appunto, in relazione alle misure ad investimento per il PSR 2014-2020, la disciplina del procedimento per le istruttorie di ricevibilità/ammissibilità delle domande presentate, nonché per la consequenziale redazione della graduatoria.

In particolare la *lex specialis* regolante la procedura concorsuale prevedeva:

- quanto alle “*Condizioni di ammissibilità*”² si prescrivevano i seguenti requisiti di partecipazione:

* regolare iscrizione alla Camera di Commercio competente, nell'apposita sezione speciale agricola;

* possesso del “*titolo principale di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) secondo le Linee Guida stabilite con DGR n188 del 29.03.2007, o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo*”;

* non risultare “*in difficoltà*” ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli

¹ Poi modificato per effetto dei D.D.G. n. 10351/2017 e 10609/2017.

² *cfr.*, punto 7 delle Disposizioni attuative.

aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli Orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

* avere una dimensione economica aziendale minima pari o maggiore di € 15.000,00 di Produzione Standard;

- quanto all'Istruttoria delle domande presentate veniva delineato il seguente *iter* procedimentale:

* effettuazione di una prima verifica concernente la ricevibilità della domanda³ nonché l'ammissibilità della stessa⁴, con conseguente eventuale esclusione delle domande irricevibili / inammissibili;

* formulazione di una graduatoria di merito nell'ambito delle domande che avessero superato la verifica di ricevibilità / ammissibilità⁵ alla stregua dei Criteri di selezione di cui al punto 13 delle Disposizioni attuative;

* l'ammissione a contributo dei soli progetti che avessero conseguito un punteggio minimo pari a 20⁶. Tanto, fermo restando che, in ogni caso, le domande sarebbero state ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura / Intervento;

- quanto alla sollecitazione di eventuali interventi di riesame veniva contemplata:

* la possibilità di proporre, avverso le determinazioni assunte in sede istruttoria, “istanze di riesame” nei successivi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva⁷, con onere per l'Amministrazione di pronunciarsi sui “ricorsi” entro i 15 giorni successivi⁸.

3. La Federiciana Società Agricola srl, odierna ricorrente, presentava, per via telematica, domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, che è distinta con il n. 54250187199.

³ *cf.*, punto 2.2. Disposizioni procedurali trattamento domande.

⁴ *cf.*, combinato disposto punto 2.3. Disposizioni procedurali trattamento domande e punto 7 delle Disposizioni attuative.

⁵ *cf.*, punto 3 Disposizioni procedurali trattamento domande.

⁶ *cf.*, punto 13 Disposizioni attuative.

⁷ *cf.*, Punto 3 Disposizioni procedurali trattamento domande.

⁸ Termine poi prorogato per effetto del D.D.G. n. 10609/2017.

Con la domanda suddetta veniva candidato a finanziamento un progetto integrato di investimento concernente sia l'Intervento 4.1.1. (ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione delle aziende agricole finalizzati al miglioramento della competitività e sostenibilità delle stesse) che l'Intervento 4.1.3. (misure finalizzate a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura).

Il progetto di investimento previsto ammontava complessivamente ad una spesa pari ad € 1.691.140,49 oltre IVA, per un contributo richiesto pari ad un totale di € 905.582,96, con un aliquota di sostegno del 55%.

La ditta istante, coadiuvata da un tecnico professionista incaricato, era altresì chiamata in sede di domanda ad operare una “autovalutazione” del progetto candidato a finanziamento, mediante diretta applicazione dei criteri contemplati nella *lex specialis*.

All'esito di detta procedura di “autovalutazione” risultava attribuibile alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 42.

In allegato alla domanda, la stessa ditta presentava Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁹, con cui, relativamente alle condizioni di ammissibilità, tra l'altro, dichiarava:

- *“l'impresa è iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato – Sezione Speciale Agricola di Cosenza con i seguenti dati: codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA 02630240733; data di iscrizione 15/06/2010; Numero di Repertorio Economico Amministrativo CS-209002; Oggetto Sociale: coltivazione fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; Forma giuridica: società di capitale con amministratore unico”;*

- *“di essere Imprenditore Agricolo Professionale IAP ... con Attestazione rilasciata da INPS Prot. 299606 del 25/07/2011”.*

4. Con D.D.G. n. 9836 del 07.09.2017, l'Amministrazione procedente, prendeva atto dell'esito della istruttoria svolta sulle domande di finanziamento pervenute ed approvava sia la graduatoria degli interventi che avevano superato il vaglio di ricevibilità /

⁹ Allegato 1 alla Domanda, su modello predisposto dall'Amministrazione.

ammissibilità (di cui all'annesso Allegato A), sia l'elenco delle domande escluse in quanto irricevibili / inammissibili (di cui all'annesso Allegato B).

Lo stesso Decreto ribadiva la possibilità, già contemplata nella *lex specialis*, di proporre istanza di riesame avverso l'esito della procedura.

All'esito del riesame così compulsato, la Regione si sarebbe pronunciata con successiva determinazione che avrebbe approvato «*la graduatoria definitiva "finale", comprendente, le istanze già ammesse e quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame, nonché quelle definitivamente escluse....*»¹⁰.

Alla stregua del D.D.G. n. 9836, la domanda presentata dalla Federiciana Società Agricola risultava inserita al n. 304 dell'elenco degli esclusi (Allegato B), con la seguente motivazione: «*Assenza documenti identità dei tecnici firmatari delle Autocertificazioni rese dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000*».

Avverso detta determinazione, l'odierna ricorrente proponeva istanza di riesame, secondo le modalità previste.

L'Impresa segnalava come la censura posta a fondamento dell'esclusione fosse clamorosamente priva di ogni fondamento.

Infatti, evidenziava che i tre documenti di identità dei dichiaranti risultavano regolarmente agli atti del fascicolo elettronico di competenza. Con la possibilità per l'Amministrazione di verificare agevolmente la circostanza suddescritta.

5. Con D.D. n. 15612 del 18.12.2018, l'Amministrazione odierna resistente:

- prendeva atto dei verbali di valutazione istruttoria delle istanze di riesame trasmessi dalla Commissione del riesame in data 03.12.2018, unitamente ai rispettivi allegati: "Allegato A" elenco delle domande ammesse e "Allegato B" elenco delle domande escluse (non ricevibili / non ammissibili);

- approvava la graduatoria definitiva "finale" delle domande di sostegno afferenti l'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 7515 del 29.06.2016, comprendente l'«Allegato A»

¹⁰ In termini, D.D.G. 10609 del 22.9.2017.

- elenco delle domande ammesse - e l'«Allegato B», elenco delle domande escluse (non ricevibili / ammissibili);

- dava atto, infine, che le risorse finanziarie impegnate con il Decreto in questione, risultavano incrementate rispetto allo stanziamento originario fino ad un ammontare di € 74.306.271,74, sufficienti a garantire la quota di contributo delle domande di cui all'«Allegato A» ammesse a finanziamento, per complessive 429 imprese.

Alla stregua del D.D. n. 15612 *cit.*, la domanda presentata dalla Federiciana Società Agricola risultava inserita al n. 156 dell'elenco degli esclusi (Allegato B), con la seguente motivazione: «*Posizione IAP non accertata indicati estremi comunicazione INPS, non si evince nessun costo per il personale, pertanto non dimostra di possedere i requisiti richiesti dal bando*».

Di modo che, pur confermando l'esclusione già sancita con il precedente Decreto n. 9836/2017, non venivano ribadite e confermate dall'Amministrazione le motivazioni poste a fondamento di tale prima decisione, lasciando così intendere che fossero state implicitamente accolte le ragioni rappresentate dalla ditta in sede di istanza di riesame.

L'esclusione veniva infatti confermata (*rectius*, ribadita), ma alla stregua di nuove ragioni in alcun modo palesate in sede di prima istruttoria e conseguente determinazione.

La ditta Federiciana contestava detto provvedimento segnalando all'Amministrazione regionale che, contrariamente a quanto erroneamente dalla stessa ritenuto, doveva considerarsi sussistente il requisito di Imprenditore Agricolo Principale richiesto dal Bando. A comprova di tale affermazione, invocava gli effetti della dichiarazione in atti e produceva attestato di iscrizione all'INPS quale IAP da parte dell'amministratore unico della società.

La richiesta di intervento in autotutela rimaneva tuttavia senza alcun riscontro da parte dell'Amministrazione procedente.

6. Infine, è appena il caso di sottolineare che, stante l'esito del procedimento di

“autovalutazione” che premiava il progetto candidato dall'odierna ricorrente con un punteggio di 42, in caso di ammissione alla graduatoria:

- la Federiciana avrebbe ampiamente superato il punteggio minimo richiesto pari a 20;

- alla stregua della graduatoria degli ammessi di cui all'Allegato A del D.D.G. n. 15612 del 18.12.2018, la società medesima avrebbe conseguito un punteggio tale da consentire un suo collocamento in una posizione compresa tra la 91^a e la 118^a (ovverosia tra i concorrenti pure valutati a 42 punti) e, quindi, in posizione pacificamente ed ampiamente utile per l'ammissione al contributo.

Tanto ove si osservi che, per espressa ammissione del D.D.G. n. 15612/2018, sussisterebbero fondi sufficienti a garantire la quota di contributo per le prime 429 imprese di cui al succitato Allegato A.

* * * * *

Gli atti e provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi e, quindi, devono essere annullati, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DI AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE PUNTO 3 “DISPOSIZIONI PROCEDURALI TRATTAMENTO DOMANDE”. ECCESSO DI POTERE: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE ARTT. 7, 9 E 10 LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRICIPIO DI UGUAGLIANZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.

1.1. La *lex specialis* della procedura concorsuale in questione faceva espressamente «salvi i diritti dei richiedenti a proporre ... eventuali istanze di riesame entro i

successivi 15 giorni dalla pubblicazione ... della graduatoria definitiva».

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle istanze di riesame, il Dipartimento regionale era tenuto a pronunciarsi sulle istanze medesime.

Letteralmente, la norma regolante la procedura concorsuale così si esprimeva: «*il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame nei successivi 15 giorni*»¹¹.

A parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n. 7609/2016 interveniva poi il D.D.G. n. 10609 del 28.09.2017 che:

- prorogava di ulteriori 15 giorni il termine del pronunciamento sulle istanze di riesame da parte del Dipartimento Regionale;

- prevedeva all'esito del riesame l'approvazione della «*graduatoria definitiva "finale", comprendente, le istanze già ammesse e quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame, nonché quelle definitivamente escluse, avverso la quale potrà essere, espletato ricorso giurisdizionale, o straordinario*».

Infine, il provvedimento amministrativo che approvava la “*graduatoria definitiva finale*” (D.D.G. n. 15612 del 18.12.2018) precisava che, l'approvazione medesima, non implicava alcun effetto modificativo «*per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca*».

1.2. Alla stregua del quadro di regole sopra delineato appare evidente come, nel caso di specie, l'Amministrazione abbia inteso dettare preventivamente, in sede di *lex specialis*, una specific, vincolante (e autovincolante) disciplina concernente il procedimento di riesame della graduatoria definitiva, prevedendo:

A) il diritto dei partecipanti ad attivare il procedimento mediante apposita istanza da proporre con specifiche e tassative modalità quanto ai tempi e alla forma;

B) a fronte dell'istanza privata, il dovere dell'Amministrazione di pronunciarsi senza alcun margine di discrezionalità in merito all'*an*;

¹¹ *cf.*, il Punto 3 “Valutazione” delle “Disposizioni procedurali sul trattamento delle domande di sostegno” approvate con il D.D.G. n. 7609 del 30.06.2016.

C) il potere / dovere della Regione di pronunciarsi con un provvedimento di secondo grado, ma **limitatamente ai soli casi interessati specificatamente dalle istanze di riesame ed esclusivamente in relazione alla questione già in prima battuta a fondamento dell'esclusione dalla graduatoria.**

Di modo che risulterebbe illegittimo:

- un intervento di riesame generalizzato sulla totalità delle posizioni già esaminate o, comunque, attivato d'ufficio a prescindere da una sollecitazione di parte (nessun «*effetto modificativo per quelle posizioni già inserite nella graduatoria ... per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame*»);

- un intervento di riesame che vada a censurare profili di partecipazione diversi dalle censure già poste a fondamento del primo provvedimento d'esclusione, facendo valere censure del tutto nuove ed ultronee rispetto all'oggetto dell'istanza di riesame («*il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame*» e solo su quelle).

1.3. Né l'Amministrazione avrebbe potuto discostarsi (previa eventuale disapplicazione delle relative norme) dal procedimento in questione, così come regolamentato in sede di *lex specialis*.

Sul punto si richiama la consolidata ed unanime giurisprudenza del giudice amministrativo sulla natura autovincolante per la P.A. della *lex specialis* in tutte le procedure ad evidenza pubblica. Così, è stato chiarito come:

- il bando, costituendo la *lex specialis* della procedura concorsuale, «*deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata*

nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva»¹²;

- l'Amministrazione procedente *«non può discostarsi dalle regole fissate nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata, e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale»¹³.*

1.4. Venendo più direttamente al caso che ci occupa: la ditta odierna ricorrente con D.D.G. n. 9836 del 07.09.2017 veniva esclusa dalla procedura in questione alla stregua della seguente motivazione: *«Assenza documenti identità dei tecnici firmatari delle Autocertificazioni rese dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000».*

Avverso tale determinazione la Federiciana proponeva – in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* – istanza di riesame, argomentando in merito all'infondatezza della censura concernente l'assenza dei documenti di identità.

L'Amministrazione, pronunciandosi sul riesame con il D.D. n. 15612 del 18.12.2018, ribadiva l'esclusione, senza tuttavia prendere esplicitamente posizione sull'istanza proposta dalla ditta.

Nel provvedimento di secondo grado, infatti, l'esclusione risultava giustificata alla stregua di una motivazione del tutto nuova ed ultronea rispetto sia alla prima determinazione amministrativa che all'oggetto dell'istanza di riesame: *«Posizione IAP non accertata indicati estremi comunicazione INPS, non si evince nessun costo per il personale, pertanto non dimostra di possedere i requisiti richiesti dal bando».*

Il tutto con un evidente corto circuito logico, ancor prima che giuridico, tra il chiesto e il pronunciato.

Un provvedimento di tal fatta appare illegittimo in quanto viziato per violazione della *lex specialis* e dei fondamentali principi in materia di procedimento amministrativo, nonché viziato per eccesso di potere per contraddittorietà,

¹² In termini, *cf.* Consiglio di Stato sez. VI - 06/03/2018, n. 1447. Nello stesso senso, *v.* anche Consiglio di Stato sez. V - 10/04/2013, n. 1969.

¹³ *Ex plurimis*, così, di recente, T.A.R. sez. I - Roma, 22/2/2018, n. 2058.

irragionevolezza, illogicità. Tanto ove si osservi che:

- esisteva una procedura di riesame puntualmente disciplinata dalla *lex specialis*;
- tale procedura doveva considerarsi vincolante per la P.A. e non arbitrariamente disapplicabile da parte della stessa;
- la procedura medesima imponeva all'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di riesame proposta dalla ditta istante e solo su quella;
- al contrario, l'Amministrazione provvedeva alla stregua di motivi del tutto nuovi, mai prima rappresentati nel provvedimento di primo grado e, comunque, estranei all'oggetto dell'istanza di riesame;
- il descritto corto circuito tra il chiesto e il pronunciato, tra l'altro, di fatto vanificava il procedimento di riesame contemplato dalla *lex specialis*. Una tale condotta, infatti, impediva (ed ha concretamente impedito) alla ditta Federiciana di contestare in sede di riesame le ragioni ultime dell'esclusione – all'atto della proposizione dell'istanza ancora non conosciute – con evidente grave *vulnus* dei diritti procedimentale garantiti alla stessa ditta dalla *lex specialis* e dalla legge sul procedimento amministrativo, diritti espressione in sede precontenziosa del principio di rango costituzionale di cui all'art. 24, co. 2, della Costituzione;
- il tutto con conseguenziale violazione del Punto 3 delle Disposizioni procedurali trattamento domande e degli artt. 7, 9 e 10 della legge 241/90.

1.5. Né varrebbe obiettare che l'intervento in questione da parte dell'Amministrazione resistente sia riconducibile all'esercizio del generale potere di autotutela spettante alla P.A. Tanto ove si osservi che:

- il pronunciamento di secondo grado è dichiaratamente intervenuto in riscontro all'istanza di riesame proposta dall'odierna ricorrente, alla stregua delle regole procedurali fissate dalla stessa Amministrazione ed espressamente richiamate come riferimento al proprio operato nel Decreto n. 15612/2018;
- dette regole autovincolanti risultavano specifiche del procedimento in questione e

diverse da quelle che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela. Così, secondo consolidata ed unanime giurisprudenza, a fronte di un'istanza diretta ad ottenere un provvedimento in autotutela, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere. Al contrario **nel caso di specie, per autovincolo, l'Amministrazione era tenuta a rispondere alle istanze di riesame;**

- se poi, *per inconcessum*, la determinazione censurata si volesse considerare assunta nell'esercizio del normale potere di autotutela decisoria, la stessa risulterebbe comunque viziata, in quanto adottata in assenza delle garanzie procedurali di cui alla legge 241/1990 (violazione degli articoli: 7 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, 9 per violazione del diritto di intervento e 10 per violazione dei diritti partecipativi, ivi incluso quello di presentare memorie scritte e documenti «*che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare*»).

1.6. D'altro canto, a tal proposito deve considerarsi che, qualora ci si trovasse al cospetto di un momento di esercizio del generale potere di autotutela, esercitabile senza i limiti dei vincoli imposti dalla medesima Amministrazione nella *lex specialis*¹⁴, dovrebbe concludersi comunque nel senso dell'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, poiché palesemente risoltasi in una condotta (inficiante tutti gli atti conseguentemente adottati) irrispettosa del canone di imparzialità e dei principî di uguaglianza e di parità di trattamento, nei termini e nei sensi che sono presto detti.

Il provvedimento amministrativo che approvava la "*graduatoria definitiva finale*" (di cui al D.D.G. n. 15612 del 18 dic. 2018) precisava che l'approvazione medesima non implicava alcun effetto modificativo «*per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca*».

In altri termini, le domande per le quali non è stata presentata istanza di riesame o, altrimenti, quelle non oggetto di rinuncia e/o revoca, non sono state successivamente

¹⁴ Quali imposti, si ripete, dalle "Disposizioni procedurali per il trattamento domande" approvate con D.D.G. n. 7609 del 30.6.2016.

soggette ad alcun effetto modificativo, essendosi cristallizzata la relativa posizione, come conseguita nella "prima graduatoria provvisoria" del 2017.

Quindi, il riesame si è limitato alle sole domande in prima battuta dichiarate escluse, per le quali è stata avanzata apposita istanza in tal senso (senza riguardare in alcun modo, quindi, quelle altre, immediatamente dichiarate ammissibili, di cui all'allegato A del provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie).

Tali domande, tuttavia, non sono state riesaminate solo riguardo ai profili di criticità già evidenziati, per i quali erano state in un primo momento dichiarate inammissibili, ma evidentemente sono state oggetto di una rinnovata valutazione sotto tutti i profili e nell'interezza dei loro contenuti, finendo per essere sottoposte ad un nuovo successivo vaglio che, sovente (e come peraltro, proprio nel caso della ricorrente), è esitato in rilievi (fondati o meno che siano, qui questo non conta) ulteriori e differenti rispetto a quelli inizialmente emersi e contestati.

È evidente e non controvertibile, allora, come all'atto della prima valutazione l'Amministrazione non si fosse avveduta di criticità che poi ha rilevato solo all'esito del nuovo esame, occasionato solo dalla domanda di riesame dei partecipanti, che si dolevano dei (differenti) motivi di esclusione adottati in prima sede.

In guisa che, contrariamente a tali appena dette posizioni, non sono state invece riesaminate le domande già ammesse in prima battuta, di cui all'allegato A della graduatoria, rispetto alle quali, tuttavia, è ragionevole immaginare che, ad un primo esame, pure positivo, possa essere "sfuggito" qualche profilo di criticità, che però non è poi stato rilevato in quanto tali domande non sono state più riesaminate e riponderate, come invece è accaduto per le domande inizialmente escluse (ed oggetto di istanze di riesame), le quali sono state sottoposte nuovamente ad una completa rivalutazione.

Ciò, per un verso, evidenzia come il riesame non possa considerarsi espressione del generale potere di autotutela, bensì mero esercizio delle previsioni della *lex specialis*, per cui deve accedersi alle conseguenti superiori censure; per altro verso, qualora si

ritenesse, al contrario, l'esercitato potere di riesame operato dall'Amministrazione rientrante nella generale forma di autotutela, dovrebbe allora concludersi nel senso dell'illegittimità di tale condotta (e di tutti gli atti in conseguenza adottati) per violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, essendo irragionevole ed ingiustificata la differente valutazione delle posizioni dei concorrenti, le domande di alcuni dei quali non sono state sottoposte a riesame.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PUNTO 7 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO IN TEMA DI "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ" - VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/1990.

2.1. Come accennato nelle premesse, la domanda presentata dalla ricorrente nella procedura in questione è stata esclusa con la seguente motivazione: *«Posizione IAP non accertata indicati estremi comunicazione INPS, non si evince nessun costo per il personale, pertanto non dimostra di possedere i requisiti richiesti dal bando».*

Ora, in disparte l'assoluta "ermeticità" e l'eccessiva sommarietà, genericità e perplessità di tali espressioni motivazionali, che obiettivamente non consentono di comprendere con la necessaria precisione e compiutezza quali ne siano i concreti contorni e gli effettivi contenuti (dove anche **l'ulteriore ed autonoma censura** di violazione dell'art. 3, L. 241/1990, qui pure formalmente sollevata e proposta quale **autonomo motivo di impugnazione e di annullamento degli atti gravati**), appaiono comunque *ictu oculi* infondate le ragioni che hanno condotto alla censurata esclusione, in quanto del tutto incoerenti ed irrispettosi della reale situazione di fatto e di diritto.

Come già evidenziato, il bando prevede che *«il proponente la domanda di sostegno deve»* (...) *«possedere il titolo principale di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) secondo le Linee Guida stabilite con DGR n188 del 29.03.2007, o di coltivatore diretto*

(CD) o di datore di lavoro agricolo», ponendo i medesimi requisiti in rapporto di alternatività fra loro, per cui *in primis* deve rilevarsi come del tutto non pertinente sia, nella motivazione dell'esclusione della domanda della ricorrente, il riferimento al costo del personale, non essendosi dichiarata la soc. Federiciana in possesso, in quel momento, dello *status* di datore di lavoro agricolo.

2.2. Invero, la ricorrente deve invece considerarsi quale I.A.P., alla stregua delle previsioni di cui all'art. 1, co. 3, d.lgs. n. 99/2004, nella parte in cui stabilisce che *«le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: (...) c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale»*.

E, nella specie, la ricorrente possiede infatti tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti, in quanto:

- il suo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse;
- il suo amministratore unico, sig. Paolo STIGLIANO, è I.A.P., in pieno possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dall'art. 1, co. 1 (e 5-bis), d.lgs. n. 99 *cit.*, come comprovato dalla documentazione in atti.

2.3. D'altro canto, ai fini della sussistenza dei requisiti in questione e della relativa qualifica, la legge richiede che il soggetto versi in determinate condizioni fattuali, come ivi previste, tutte ricorrenti nel caso di specie.

Al proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, *«con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004, deve ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la*

possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell'Inps) abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto, così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975 (ove l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti, ma si limitava ad attestarne il possesso¹⁵), anche in base alla nuova normativa la Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora "professionale", allora "a titolo principale", essendo evidente la volontà di assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore»¹⁶.

2.4. E non può ragionevolmente opinarsi diversamente, senza incorrere nella palese violazione dei referenti normativi primari appena enunciati.

Cosicché, non potrebbe neppure considerarsi rilevante che il bando preveda che «il proponente la domanda di sostegno deve» (...) «possedere il titolo principale di *Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)* secondo le Linee Guida stabilite con DGR n188 del 29.03.2007 (...)».

Infatti, la Deliberazione Giunta regionale 29 mar. 2007, n. 188¹⁷, intitolata «*linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (iap)*» ed avente ad oggetto l'approvazione del «*manuale delle Procedure per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale*», nelle proprie premesse richiama «*la Legge Regionale n. 1/2006 che al comma 5 dell'art. 11 lettera f) affida alle Province il rilascio della qualifica di I.A.P.*».

E tale ultima norma regionale, di cui la DGR cita il co. 5 dell'art. 11 lettera f) della

¹⁵ In termini, fra le altre, v. T.A.R. - Parma, 17/12/2003, n. 792.

¹⁶ In tal senso, cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 2 apr. 2007, n. 1055; conf., v. T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 31 mag. 2006, n. 1556

¹⁷ In B.U.R. Calabria n. 10 del 1 giu. 2007.

L.R. n. 1/2006, volendosi evidentemente invero riferire all'art. 11, co. 3, che modifica l'art. 26, co. 5, della L.R. n. 34/2002, prevede che «*sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a: (...) f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P. (...)*».

Quindi, il regolamento in questione (con il "manuale" e le linee guida), approvato con la DGR *cit.*, riguarda testualmente l'esercizio delle competenze di attestazione **solo nelle ipotesi di insediamento di giovani agricoltori**, restando naturalmente ferma, per le altre ipotesi, la disciplina generale che è quella della legislazione nazionale, di cui al d.lgs. 99/2004 (e, segnatamente, all'art. 1).

2.5. Per cui, ove mai si volesse accedere all'interpretazione secondo cui la previsione del bando (nella parte in cui richiama la DGR n. 188 *cit.*) sia applicabile in via generale ovvero, più precisamente, a tutti gli operatori e non solo alle ipotesi di «*insediamento giovani agricoltori*», deve allora ritenersi la stessa previsione della *lex specialis* viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, co. 5, L.R. Calabria n. 34/2002¹⁸, anche in relazione all'art. 1, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 99/2004, in quanto incoerente e, anzi, in aperta contraddizione e violazione con le appena rammentate fonti di rango superiore.

Pertanto, in tale ultima ipotesi, deve pervenirsi alla censura, quanto meno *in parte qua*, del bando di gara, qui chiedendosene espressamente l'annullamento.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CO. 1 LETT. B) L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. «SOCCORSO ISTRUTTORIO».

Pur concludenti ed assorbenti i motivi di ricorso di cui ai precedenti paragrafi, si transita ad esporre di seguito, in via meramente subordinata, un'ulteriore e residuale censura.

Il requisito di ammissione alla procedura di cui si assume la carenza risultava attestato da espressa dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta ricorrente.

¹⁸ Appunto come modificato dall'art. 11, co. 3, L.R. Calabria n. 1/2006.

Così l'amministratore e legale rappresentante della soc. Federiciana, nell'Allegato 1 alla Domanda di partecipazione, rendeva Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui affermava «*di essere Imprenditore Agricolo Professionale IAP ... con Attestazione rilasciata da INPS Prot. 299606 del 25/07/2011*».

Qualora l'Amministrazione avesse ritenuto non riscontrata detta dichiarazione, prima di pervenire a determinazioni conclusive lesive degli interessi della ditta partecipante, avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), legge 241/90, a norma del quale, l'Amministrazione in sede istruttoria «*può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*».

Nel caso di specie, peraltro, non sussisteva una carenza dichiarativa o un difetto della dichiarazione pur resa.

L'odierna ricorrente, infatti, aveva correttamente dichiarato il requisito di ammissione alla procedura, di modo che in presenza di un qualche dubbio in proposito, la P.A. si sarebbe dovuta limitare a chiedere alla ditta interessata i chiarimenti o le esibizioni documentali del caso.

In altri termini, sussisteva nel caso di specie una dichiarazione effettivamente resa dalla ditta partecipante, che prefigurava, quantomeno, un indizio dell'effettiva sussistenza del requisito. Non si trattava, quindi, di rendere dichiarazioni non rese o di correggere o integrare dichiarazioni mal rese, ma di stabilire se fosse realmente sussistente il requisito correttamente dichiarato.

Sotto tale profilo, quindi, appariva doveroso da parte della P.A. invocare la cooperazione della ditta partecipante al fine di chiederle chiarimenti e/o l'esibizione di documenti comprovanti la fondatezza della dichiarazione resa.

Sotto tale profilo, pur trattandosi di una procedura concorsuale, non sussisteva alcun rischio di violare il principio di *par condicio* (nessuna dichiarazione carente da rendere oltre i termini generali fissati per tutti i concorrenti), quanto piuttosto risultava esistente

un dovere di soccorso fondato sul generale canone del *favor participationis*.

Tanto coerentemente a quanto chiarito dal Giudice Amministrativo, secondo cui, anche nelle procedure concorsuali con un numero elevato di partecipanti «viene ammesso il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese»¹⁹.

Peraltro, in termini piú generali, la giurisprudenza amministrativa piú accorta, ha segnalato l'esigenza²⁰ di ripensare quell'orientamento restrittivo, per cui in sede di procedure concorsuali il ricorso al soccorso istruttorio andava inteso restrittivamente a tutela della *par condicio*, tant'è che, in una recente pronuncia, si è affermato che «tale orientamento deve essere rimeditato alla luce delle norme che si sono succedute a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui anche la «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ...» non comportava l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente), all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (inserito dall'art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014, col seguente testo: «Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un

¹⁹ In termini, tra le tante, di recente, cfr. T.A.R. Perugia sez. I, 16/2/2015, n. 78.

²⁰ Sollecitata anche alla luce delle novità normative in tema di appalti pubblici.

termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]». Norme che riducono notevolmente la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Inoltre, il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio ... subisce un'ulteriore perdita di rilevanza proprio nell'ambito di quei procedimenti di massa nei quali l'attribuzione dell'utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande ma ... l'utilità (il contributo finanziario) è assegnata sino ad esaurimento delle risorse disponibili previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'Avviso»²¹.

RICHIESTE CAUTELARI

Sussistono i requisiti di legge per la concessione delle misure cautelari di cui all'art. 55 C.P.A.

In merito al requisito del *fumus*, basti rinviare alle censure di illegittimità come sopra esposte, che appaiono immediatamente fondate e meritevoli.

Sussiste altresì, nelle more della decisione di merito, il rischio per la ricorrente di subire un pregiudizio grave ed irreparabile.

Si è già evidenziato come:

- il D.D.G. n. 7515 del 29.6.2016, di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 04 del PSR Calabria 2014-

²¹ Così, Tar Sardegna, sez. I, 29 maggio 2018, n. 527. Ma, nello stesso senso, già T.A.R. sez. I - Cagliari, 06/06/2016, n. 483.

2020, dava atto che la dotazione finanziaria assegnata all'avviso risultava pari a complessivi € 44.000.000;

- il D.D. n. 15612 del 18.12.2018, approvativo della graduatoria definitiva “finale” delle domande di sostegno, rilevava che le risorse finanziarie impegnate con il Decreto medesimo, risultavano incrementate rispetto allo stanziamento originario fino ad un ammontare di € 74.306.271,74. Tale incremento non risultava, comunque, tale da garantire né l'ammissione a finanziamento di tutte le domande in graduatoria, né, tantomeno, eventuali esuberanti e / o residui di risorse. Ed, infatti, le risorse effettivamente disponibili risultavano sufficienti a garantire la quota di contributo per sole 429 imprese, a fronte di complessive 633 imprese ammesse in graduatoria.

Si è ugualmente già messo in evidenza che, stante l'esito del procedimento di “autovalutazione”, la ditta odierna ricorrente si considera in diritto di vedersi attribuito un punteggio di 42.

Di modo che, in assenza delle illegittime determinazioni dell'Amministrazione, in questa sede contestate e impugnate, alla stregua della graduatoria degli ammessi di cui all'Allegato A del D.D.G. n. 15612/2018, la società Federiciana avrebbe conseguito un punteggio tale da consentire un suo collocamento in una posizione compresa tra la 91^a e la 118^a (ovverosia tra i concorrenti pure valutati a 42 punti) e, quindi, in posizione pacificamente ed ampiamente utile per l'ammissione al contributo (sussistendo, come detto, fondi sufficienti a garantire la quota di contributo per le prime 429 imprese).

In considerazione delle suddette evidenze, i tempi occorrenti per la definizione del presente ricorso, rischierebbero di veder del tutto esaurite, in quanto integralmente assegnate alle ditte in graduatoria, le risorse finanziarie di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 7515/2016, di modo che l'eventuale accoglimento del ricorso finirebbe per non garantire l'interesse della ditta odierna ricorrente all'assegnazione del contributo e, conseguentemente, alla realizzazione del progetto d'investimento ad esso connesso.

Peraltro, è appena il caso di sottolineare come, in una fase di serrata competizione globale del mercato agricolo, le opportunità di ammodernamento delle aziende risultano spesso di vitale importanza per la stessa sopravvivenza imprenditoriale.

P . Q . M .

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito:

- **in via cautelare**: concedere le misure cautelari più idonee ad assicurare in via interinale gli effetti della decisione di merito, **ivi inclusa la sospensione degli atti impugnati** ovvero, per l'effetto, la conseguente **immediata ammissione nella graduatoria, seppur con riserva**;

- **nel merito**:

*) annullare i provvedimenti impugnati;

*) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi collocata nella graduatoria delle domande ammissibili, con posizione corrispondente al proprio punteggio.

Con vittoria di spese e con riserva di agire per i danni subiti e *subendi*.

Documenti come da premessa e da separato indice.

Ai fini del versamento del contributo unificato di cui al d.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente causa ha valore di € 905.582,96.

Pisticci per Catanzaro, lì 14 febbraio 2019.

(*avv. Gianluca MERCORELLA*)

(*avv. Antonio M. DE SENSI*)